



VERBAND DER INSTRUKTOREN
ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

Statuti della ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

Risoluzione della 81esima assemblea generale del 27.08.2020

Capitolo 1: Norme generali

Art. 1 Nome

Sotto il nome di „Associazione degli Istruttori“ (AdI) si è costituita una Società secondo il Codice civile svizzero.

L'Associazione è affiliata a *swissPersona*.

Art. 2 Scopo

L'Associazione tutela gli interessi della professione e dei suoi membri. Incentiva la formazione professionale e la camerateria. È neutra sul piano confessionale e politicamente indipendente.

Capitolo 2: Appartenenza

Art. 3 Generi di appartenenza

L'AdI riunisce in qualità di membri le seguenti categorie:

1. Categorie professionali dell'DPS nell'ambito della Difesa attivi nell'istruzione, nella condotta e nel sostegno delle formazioni di istruzione e di impiego, nei comandi di scuole e corsi e nei centri di competenza dell'Esercito;
2. Pensionati;
3. Membri onorari;
4. Vedove/vi di membri defunti;
5. Ex membri secondo Art. 3 Pt. 1

Art. 4 Adesione

Il Comitato decide sull'adesione in seguito ad una richiesta scritta, o in casi particolari direttamente tramite una propria decisione. In caso di rifiuto della domanda, il richiedente ha la possibilità di ricorso all'Assemblea generale.

Art. 5 Dimissioni e espulsione

¹ Le dimissioni dall'Associazione avvengono su propria richiesta;

² La richiesta di dimissioni e da inoltrare per iscritto entro la fine dell'anno civile, con un preavviso di sei mesi.

³ Membri che danneggiano l'immagine professionale o gli interessi dell'Associazione possono venir espulsi dall'assemblea generale su proposta del Comitato.

⁴ Il Comitato ha la possibilità di espellere membri che non onorano i propri impegni finanziari. In entrambi i casi una riammissione è possibile unicamente tramite l'accettazione da parte dell'assemblea generale su proposta del Comitato.

⁵ I membri uscenti perdono ogni pretesa sugli averi dell'Associazione.

Art. 6 Membri onorari

¹ Può venir eletto membro onorario chi si è distinto in modo particolare in favore dello sviluppo o della conduzione dell'Associazione o che ha reso servizi particolari.

² L'elezione a membro onorario viene decisa dall'assemblea generale su proposta del Comitato.

³ I membri onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

Art. 7 Funzione ufficiale

I membri che intendono rappresentare argomenti o questioni riguardanti l'Associazione devono preventivamente annunciarsi in forma scritta al Comitato ed attenderne la decisione.

Capitolo 3: Organizzazione

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'assemblea generale;
2. Il Comitato;
3. I revisori, risp. organo di controllo;
4. Le commissioni incaricate di compiti particolari;
5. La conferenza delle persone di contatto;
6. Il mensile di *swissPersona*.

Capitolo 4: Assemblea generale

Art. 9 Generalità

¹ L'assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione.

² L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro il primo trimestre dell'anno.

³ Assemblee straordinarie vengono convocate:

- a. su decisione del Comitato;
- b. su richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei membri, indicandone le trattande.

Art. 10 Convocazione

¹ La convocazione dei membri completata dalla lista delle trattande viene emanata in forma scritta dal Comitato. Le convocazioni sono da recapitare almeno tre settimane prima della data prevista dell'assemblea.

² Questa regola non vale per le assemblee straordinarie.

Art. 11 Competenze

L'assemblea generale dispone delle seguenti competenze di decisione:

1. Approvazione del protocollo dell'ultima assemblea generale;
2. Approvazione del rapporto annuale;
3. Approvazione dei rendiconti finanziari dell'anno e relativo rapporto dei revisori, risp. dell'organo di controllo;
4. Stabilire le quote annue;
5. Approvazione dei preventivi;
6. Evasione di ricorsi inoltrati da coloro la cui domanda di adesione è stata rifiutata;
7. Nomina del Presidente;
8. Nomina del Comitato;
9. Nomina dei revisori, risp. dell'organo di controllo;
10. Decidere delle proposte del Comitato;
11. Decidere delle proposte inoltrate dai membri;
12. Espulsione di membri;
13. Nomina di membri onorari;
14. Revisione degli statuti;
15. Decisione circa lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 Proposte

¹ I membri hanno la possibilità di inoltrare al comitato proposte in forma scritta entro il 30 novembre. Proposte urgenti inoltrate dopo il termine del 30 novembre, su proposta del Comitato possono venir accolte e trattate dall'assemblea generale.

² Le proposte sono da preavvisare dal Comitato e figurare sulla lista delle trattande sempre che non siano state nel frattempo ritirate dal o dai proponente/i.

Art. 13 Direzione

L'assemblea generale è diretta dal presidente, in caso di impedimento dal vicepresidente, se necessario da un presidente del giorno.

Art. 14 Votazioni e elezioni

¹ Se non deciso diversamente, le votazioni e le elezioni avvengono con alzata di mano.

² Il presidente ha diritto di voto. In caso di parità il suo voto sarà decisivo.

Art. 15 Diritto di voto ed eleggibilità

¹ Ogni membro dispone di un voto.

² Per le votazioni vale la maggioranza relativa, per le elezioni la maggioranza assoluta.

³ Le decisioni concernenti modifiche richiedono una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Capitolo 5: Comitato

Art. 16 Funzione

¹ Il Comitato è l'organo direttore ed esecutivo dell'Associazione.

² È composto da:

- a. il presidente;
- b. 10 membri al massimo.

³ Se possibile nel Comitato le lingue nazionali devono essere rappresentate.

⁴ Il Comitato è incaricato della gestione degli affari dell'Associazione, dell'applicazione delle decisioni assembleari, dei contatti con *swissPersona* con il DDPS e pure con altre istanze e uffici.

⁵ I membri del Comitato sono esentati dalle quote sociali.

Art. 17 Convocazioni e capacità di decisione.

¹ Il Comitato viene convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre membri dello stesso. Annualmente sono da tenersi almeno quattro sedute.

² Il Comitato è abilitato a decidere unicamente se la riunione ordinaria è stata regolarmente convocata ed è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 18 Organizzazione

Il Comitato si costituisce in proprio e si compone come minimo delle seguenti funzioni di responsabilità:

1. Presidente;
2. Vice-presidente;
3. Segretario;
4. Cassiere/protocollore;
5. Mutazioni / assicurazioni;
6. Comunicazione / redazione;
7. Comunicazione / social media / marketing;
8. Delegato presso *swissPersona* / pensionati;
9. Assessori.

Art. 19 Durata del mandato

¹ Il Comitato viene eletto con un mandato della durata di quattro anni;

² La dimissione anticipata e volontaria dal Comitato è possibile.

Art. 20 Competenze

Al comitato competono i seguenti doveri e diritti:

1. Diritto di decisione per tutti i casi amministrativi come pure la rappresentazione della Associazione presso gli enti ufficiali dell'Amministrazione federale e altre istanze;
2. Preparazione e verifica di tutti i temi da sottoporre all'assemblea generale;
3. Convocazione di un'assemblea generale e della conferenza delle persone di contatto;
4. Evasione degli affari dell'Associazione che non cadono nelle competenze dell'assemblea generale;
5. Evasione di casi urgenti che cadono nelle competenze dell'assemblea generale. Per l'approvazione, saranno comunque da presentare alla successiva assemblea generale.
6. Allestire il rapporto annuale ed il preventivo;
7. Convocazione di commissioni speciali e delegazioni per conferenze e con Uffici federali;
8. Ammissione di membri;
9. Fissare il montante delle indennità.
10. Nel caso di una funzione vacante in seno al comitato, è autorizzato di propria iniziativa a rimpiazzarla ed in occasione della prossima assemblea generale chiederne la conferma / elezione.

Art. 21 Firma

¹ Il presidente, se impedito il vice- presidente, ed il segretario dispongono del diritto di firma legale; per le questioni finanziarie con il cassiere.

² Per gli affari interni i membri del Comitato firmano individualmente gli atti di cui sono competenti.

Capitolo 6: Organi di controllo

Art. 22 Revisione dei conti

¹ L'assemblea generale elegge due revisori ed un sostituto supplente, rispettivamente organo di controllo, per la durata di quattro anni.

Sono eleggibili:

- a. membri dell'Associazione;
- b. una società fiduciaria.

² I revisori, risp. l'organo di controllo, verificano almeno una volta all'anno la tenuta dei conti dell'Associazione e redigono il rapporto che il Comitato dovrà in seguito sottoporre all'assemblea generale. Il Comitato è autorizzato ad effettuare ad ogni momento una revisione interna della cassa.

³ I revisori, risp. l'organo di controllo completano la revisione in collaborazione con il cassiere. Essi vengono invitati all'assemblea generale.

⁴ Per la loro attività i revisori ricevono la stessa indennità dei membri del comitato.

Capitolo 7: Commissioni

Art. 23 Generalità

¹ Per la verifica ed il disbrigo di casi particolari il Comitato può formare delle commissioni.

² Assolvono il loro mandato secondo direttive del Comitato o dell'assemblea generale.

³ Di regola il Comitato dev'essere rappresentato nelle commissioni.

⁴ Le commissioni si costituiscono autonomamente.

⁵ Chi presiede la commissione redigerà un rapporto all'attenzione del Comitato o dell'assemblea generale.

⁶ Per la loro attività i membri di una commissione ricevono la stessa indennità dei membri del Comitato.

Capitolo 8: Conferenza delle persone di contatto

Art. 24 Mansionario

Le persone di contatto garantiscono il collegamento tra i membri ed il Comitato.

Art. 25 Convocazione

La conferenza delle persone di contatto viene convocata a dipendenza delle necessità.

Art. 26 Competenze

La conferenza delle persone di contatto ha unicamente carattere informativo e non può prendere decisioni.

Capitolo 9: Pubblicazioni

Art. 27 Giornale mensile e Internet

¹ Il mensile di *swissPersona* è l'organo ufficiale della Associazione e viene distribuito a tutti i membri.

² Alla pagina Web www.vdi-adi.ch l'Associazione gestisce un proprio sito internet.

³ In caso di necessità i membri vengono informati direttamente tramite posta elettronica.

Capitolo 10: Finanze

Art. 28 Averi dell'Associazione

Gli averi dell'Associazione sono costituiti dalla cassa generale.

Art. 29 Fonti d'entrata

La cassa generale è alimentata da:

- a. quote annue dei membri;
- b. contributi straordinari;
- c. redditi.

Art. 30 Passivi

¹ I passivi dell'Associazione sono coperti unicamente dai propri averi.

² Per la copertura delle uscite dell'Associazione ogni membro è chiamato a versare una quota il cui ammontare è fissato dall'assemblea generale.

³ La quota annua delle vedove/vi di membri deceduti, dei pensionati, e di ex membri può venir adattata.

⁴ L'anno contabile è l'anno civile.

⁵ La quota sociale è da versare entro la fine di gennaio dell'anno contabile.

⁶ Evasione dei richiami fino all'espulsione; con il 2° richiamo viene fatturato un supplemento di CHF 10.- per spese amministrative. Competente è il cassiere in collaborazione con il tenitore delle mutazioni.

⁷ Le spese di spedizione postale sono a carico del membro.

Art. 31 Decesso

In caso di decesso di un membro, il Comitato si preoccupa della forma di omaggio al defunto e, sempre che venga informato per tempo, per una degna presenza alla cerimonia di commiato.

Art. 32 Scioglimento dell'Associazione

¹ In caso di scioglimento dell'Associazione il capitale rimanente verrà confidato a *swissPersona* in previsione di una nuova associazione professionale.

² Dopo 10 anni il capitale viene assorbito da *swissPersona*.

³ L'Associazione risponde al massimo con un importo pari ai propri beni.

Capitolo 11: Servizi giuridici

Art. 33 Consiglio giuridico

È data facoltà ai membri dell'Associazione di ottenere in forma gratuita informazioni giuridiche come da „Reglement über Rechtsberatung „ di *swissPersona*.

Capitolo 12: Assicurazioni

Art. 34 Generalità

L'Associazione stipula con una compagnia di assicurazione riconosciuta una polizza collettiva combinata per la Responsabilità Civile professionale e privata, inclusa una protezione giuridica di Responsabilità Civile professionale e pure una di copertura degli occupanti auto.

Art. 35 Adesione

L'adesione a queste assicurazioni é facoltativa.

Art. 36 Riscossione dei premi

La riscossione dei premi di assicurazione ed i contatti con la compagnia di assicurazione avvengono tramite il membro di comitato responsabile.

I premi delle assicurazioni facoltative vengono riscossi in contemporanea con le quote sociali annue.

Art. 37 Pretese

Pretese assicurative sono da annunciare al più presto al membro di comitato responsabile.

Capitolo 13: Revisione degli statuti

Art. 38 Maggioranza qualificata

Modifiche agli statuti necessitano della approvazione da parte della maggioranza dei due terzi dei membri presenti all'assemblea generale.

Capitolo 14: Scioglimento dell'Associazione

Art. 39 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione necessita della approvazione della maggioranza dei tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

Capitolo 15: Base legale

Art. 40 Base legale

Per ogni vertenza fa stato la versione dello statuto in lingua tedesca.

Capitolo 16: Disposizioni transitorie

Art. 41 Disposizioni transitorie

I presenti statuti sostituiscono la versione del 23.03.2017.
Approvati dalla 81.esima assemblea generale del 27.08.2020, entrano immediatamente in vigore.

9000 San Gallo, 27.08.2020

ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

Presidente



Bernard Etienne

Segretario



Wildermuth Christian

I presenti statuti sono stati ratificati su incarico della direzione di *swissPersona* ed in sintonia con gli statuti centrali.

1774 Cousset, 27.08.2020

swissPersona

Presidente centrale



Meyer Markus

Segretario centrale



Grossrieder Beat